REGOLAMENTO PER I RAPPORTI TRA LA COOPERATIVA ED I SOCI

A – Distribuzione e vendita di energia elettrica

B – Elezioni cariche sociali

A – Distribuzione e vendita di energia elettrica

ART. 1

Nelle zone in cui la Cooperativa effettua la distribuzione, l'energia elettrica verrà erogata secondo condizioni e prezzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La cessione di energia ai soci per utenze ubicate al di fuori delle suddette zone deve essere preventivamente deliberata dal C.d.A..

ART. 2

Ogni socio allacciato alla rete della Cooperativa si obbliga, salvo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, a non acquistare energia elettrica da altro fornitore per tale punto di prelievo.

ART. 3

Ai clienti in essere che diventano soci della cooperativa non verrà richiesto alcun onere amministrativo per la modifica del contratto di somministrazione di energia elettrica, conseguente all'acquisizione della nuova qualifica.

B – Elezioni del Consiglio di Amministrazione

ART. 4

Le elezioni delle cariche sociali dovranno normalmente essere effettuate in occasione dell'assemblea ordinaria annuale.

I consiglieri da eleggere, nel numero stabilito preventivamente dall'Assemblea generale, verranno suddivisi dal Consiglio di Amministrazione uscente in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza territoriale, correlata ad una congrua proporzionalità col numero di azioni possedute dai soci alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Per le operazioni di voto nei Comuni e nelle frazioni ai quali è riservata la nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, i soci si riuniranno preventivamente in luogo ed ora da stabilirsi, per procedere alle votazioni, che si svolgeranno sotto la sorveglianza di un seggio costituito da due membri.

Dei due membri, il primo, che fungerà da presidente, viene designato dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri non appartenenti al comune o alla frazione sede del seggio, il

secondo viene individuato tra i presenti all'inizio delle operazioni di voto.

In base a quanto previsto all'art. 8 dello statuto della Cooperativa, il seggio dove il Socio potrà effettuare la votazione è fissato nel comune o nella frazione di iscrizione nel libro soci.

Le votazioni avverranno mediante schede segrete, che dovranno essere in bianco, oppure contenere una rosa di candidati almeno doppia di quella dei Consiglieri da eleggere.

I soci potranno indicare i candidati preferiti in numero non superiore a quello dei membri da eleggere.

Saranno annullate le schede contenenti un maggior numero di nomi.

ART. 5

Le schede utilizzate dai votanti verranno consegnate, in tempo utile e in un'urna sigillata con firma di tutti i componenti il seggio, all'Assemblea generale. Il Presidente di questa nominerà due soci, non appartenenti al seggio da scrutinare, che affiancheranno il Presidente di quest'ultimo nelle operazioni di spoglio delle schede di votazione, previo accertamento dell'integrità delle urne. Quando gli scrutatori

avranno terminato il loro lavoro, l'Assemblea proclamerà eletti i candidati che, per ciascuna località, avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità sarà eletto il più anziano in età.

Qualora in uno dei Comuni o frazioni non risultassero Consiglieri eletti, questi saranno nominati dall'Assemblea.

Di tutto si darà conto nel verbale, mentre le schede, vidimate da almeno uno scrutatore, dovranno essere conservate fino alle successive elezioni delle cariche sociali.

ART. 6

L'eletto, entro tre giorni da quello in cui gli verrà comunicata la nomina, dvrà dichiarare se accetta la carica conferitagli. In caso di rinuncia, verranno chiamati per la sostituzione, secondo l'ordine decrescente dei voti ottenuti, i non eletti appartenenti allo stesso comune o frazione.

ART. 7

Non potranno essere nominati Consiglieri e, se eletti, decadranno dall'Ufficio coloro per i quali la legge e lo Statuto prevedono la decadenza o l'esclusione da soci.